

Testo vigente:	Proposta di modifica:																								
<p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati</p> <p>1. Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Agli operatori che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla quota variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:</p> <table border="1" data-bbox="140 824 745 1482"> <thead> <tr> <th>% di rifiuti avviati al riciclo</th><th>% di riduzione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>10 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>20 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>30 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>40 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>50 %</td></tr> </tbody> </table> <p>3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>4. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare</p>	% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione	se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10 %	se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20 %	se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30 %	se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40 %	se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	50 %	<p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati</p> <p>1. Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Agli operatori che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla quota variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:</p> <table border="1" data-bbox="785 824 1390 1482"> <thead> <tr> <th>% di rifiuti avviati al riciclo</th><th>% di riduzione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>10 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>20 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>30 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>35 %</td></tr> <tr> <td>se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td><td>40 %</td></tr> </tbody> </table> <p>3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>4. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare</p>	% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione	se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10 %	se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20 %	se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30 %	se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	35 %	se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40 %
% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione																								
se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10 %																								
se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20 %																								
se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30 %																								
se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40 %																								
se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	50 %																								
% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione																								
se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10 %																								
se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20 %																								
se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30 %																								
se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	35 %																								
se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40 %																								

per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

6. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio. Le domande, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.

7. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacienza.

8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad euro 5,00.

per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

6. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio. Le domande, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.

7. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacienza.

8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad euro 5,00.

Articolo 28-bis

Agevolazioni per la cessione gratuita di prodotti alimentari

1. A decorrere dall'anno 2018, sulla base di documentata domanda del contribuente, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiunto dall'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166.

2. Per l'applicazione della riduzione si fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. La quantità di eccedenze alimentari oggetto di cessione gratuita deve essere certificata sulla base dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 16 della citata legge 19 agosto 2016, n. 166. Per "documento equipollente", di cui alla lettera a) del comma 3 del suddetto articolo 16, si intende un documento contenente almeno i seguenti dati essenziali: data, generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti.

4. Al titolare dell'utenza non domestica di cui ai commi precedenti è applicata, con riferimento alla quota variabile della tariffa, la seguente riduzione:

% di rifiuti ceduti gratuitamente	% di riduzione
in caso di cessione a titolo gratuito di oltre il 5% e fino al 10% della	5%

	potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	
	in caso di cessione a titolo gratuito di oltre il 10% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10 %
	in caso cessione a titolo gratuito di oltre il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20 %
<p>5. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, avvenuta nel corso dell'anno solare e nel rispetto delle condizioni di legge e del presente regolamento, e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>6. Le riduzioni sono applicate sulla base di domanda del contribuente, corredata dalla documentazione completa di cui al comma 3 del presente articolo, da presentare entro il termine perentorio del 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione gratuita, a pena di decadenza dal beneficio. Le domande sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici preposti.</p> <p>7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di incapienza del tributo, con rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata.</p> <p>8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad Euro 20,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 30 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.</p> <p>2. Nel caso in cui un'utenza non domestica abbia diritto sia alla riduzione prevista dall'articolo 28 che alla riduzione prevista dall'articolo 28-bis del presente regolamento, tali agevolazioni si cumulano fino alla concorrenza di una riduzione</p>		
<i>(omissis)</i>		

<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;">Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>totale non superiore al 50% della quota variabile della tariffa.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	---